

## **Nota interpretativa art. 5 c. 4 della Legge Regionale 29/2013 – Problematica inerente l'assenza temporanea del responsabile tecnico.**

Sono pervenuti quesiti circa gli eventuali adempimenti da svolgere nel caso di sostituzione temporanea del Responsabile Tecnico nell'attività di acconciatore.

L'art. 5, comma 4, della L.R. 29/2013 recita infatti:

*“In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.*

Al fine di individuare un corretto ed omogeneo “modus operandi” a livello regionale, il TTR ha approvato l'interpretazione del citato art. 5, comma 4, della L.R. 29/2013, redatta dal referente per materia di concerto con la Direzione Regionale Competitività – Settore Artigianato, che troverà applicazione nel caso in cui il titolare dell'attività, nella SCIA di avvio dell'attività stessa, abbia designato un solo responsabile tecnico (l'art. 5 c.1 prevede almeno un responsabile tecnico per ogni sede dell'impresa): Di seguito si riassume detta interpretazione:

il legislatore regionale ha distinto l'ipotesi della variazione del responsabile tecnico – disciplinata dall'art. 5 comma 5, soggetta a comunicazione al SUAP competente, da quella dell'impedimento temporaneo o di malattia del responsabile- disciplinata dall'art.5 comma 4- prevedendo, in quest'ultimo caso, solo l'obbligo di designazione del sostituto non soggetto alla comunicazione al SUAP competente.

Pertanto, si ritiene coerente con il quadro normativo, in un'ottica di riduzione degli oneri a carico dell'impresa e di responsabilizzazione dell'imprenditore, che la designazione del responsabile tecnico temporaneo, da individuarsi in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente dell'impresa stessa, sia formalizzata dal titolare/legale rappresentante con una dichiarazione redatta in conformità agli articoli 47 e seguenti del DPR 445/2000, da tenere a disposizione nella sede ove viene svolta l'attività di acconciatore per essere esibita, ove richiesta, ai soggetti incaricati della vigilanza e controllo.

Ovviamente, anche il *sostituto* deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge; inoltre, l'attività di acconciatore, in caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, non può essere esercitata fino a che non sia stato nominato il sostituto stesso; infine, nel caso di impresa artigiana individuale, in caso assenza del responsabile tecnico l'attività deve rimanere chiusa.